

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID-19

(FSBA Accordo Nazionale 26.02.2020 e decreto legge Cura Italia n. 18 del 17.03.2020)

AMMORTIZZATORE	AZIENDE	PRESTAZIONI/LAVORATORI	DURATA	NOTE
FSBA (Accordo Interconfederale 26.02.2020)	Tutte aziende Artigiane da 1 dip. in su Trasporto incluso (compreso NCC) Edilizia esclusa Aziende di sistema CNA	Assegno ordinario Tutti lavoratori subordinati compresi apprendisti assunti al 23/02/2020	20 settimane biennio mobile (100 giornate) dal 23/02 fino al 31/03 (per ora)	Accordo può essere inviato anche dopo domanda
CIGO (art. 19 D. L. 18/2020)	Imprese industriali Imprese artigiane settore edile/lapideo	80% retribuzione nel limite del massimale previsto Tutti lavoratori subordinati compresi apprendisti prof. assunti al 23/02/2020	9 settimane dal 23/02 ad agosto 2020 in attesa circolare INPS La domanda può essere fatta entro 4 mesi	Procedura di informazione e consultazione sindacale Risorse: 1.347,1 MLN
CIGO per chi al 23/02 era in CIGS (art. 20 D. L. 18/2020)	Imprese industriali > 15 dipendenti Artigiani indotto > 15 dipendenti Appalti mensa > 15 dipendenti Appalti pulizia > 15 dipendenti Settori ausiliari servizio ferroviario > 15 dip. Cooperative trasformazione prodotti agricoli Vigilanza > 15 dipendenti Commercio e logistica > 50 dipendenti Agenzie viaggio e turismo, compresi operatori turistici > 50 dipendenti Trasporto aereo Partiti politici nei limiti risorse	80% retribuzione nel limite del massimale previsto Tutti lavoratori subordinati compresi apprendisti prof. assunti al 23/02/2020	9 settimane dal 23/02 in attesa circolare INPS	Risorse 338,2 MLN Sospende e sostituisce il trattamento di CIGS
Assegno Ordinario FIS per aziende 5-15 dip (art. 19 D. L. 18/2020)	Aziende prive di strumenti di sostegno al reddito con dipendenti > 5-15 (Al FIS aderiscono principalmente le aziende del commercio, del turismo e terziario)	Assegno ordinario Tutti lavoratori subordinati compresi apprendisti prof. assunti al 23/02/2020	9 settimane dal 23/02 in attesa circolare INPS	Assegno ordinario segue le deroghe previste dal DL
Assegno Ordinario FIS per chi ha assegno di solidarietà in corso al 23/02 (art. 21 D. L. 18/2020)	Aziende che non hanno CIGO CIGS FSB FSBA con dipendenti > 5-15 <hr/> Aziende che non hanno CIGO CIGS FSB FSBA con dip. > 15-50	Assegno ordinario Tutti lavoratori subordinati compresi apprendisti prof. assunti al 23/02/2020	9 settimane dal 23/02 in attesa circolare INPS	Sospende e sostituisce assegno di solidarietà
CIG in deroga (art. 22 D. L. 18/2020)	Aziende prive di strumenti di sostegno al reddito (CIGO, FIS, FSB, FSBA) ad es.: aziende commercio (CSC1) 1-5 dip. che applicano CCNL Artigianato Artigiani dell'indotto che possono accedere alla CIGS solo se vi accede il committente prevalente	80% retribuzione nel limite del massimale previsto Tutti lavoratori subordinati compresi apprendisti prof. assunti al 23/02/2020	9 settimane dal 23/02 necessario decreto ministeriale di ripartizione risorse regionali - istruzioni INPS - procedura telematica Regione	Risorse nazionali: 3.293,2 MLN Accordo sindacale per aziende > 5 dip.

N.B.: tutti gli ammortizzatori previsti per emergenza CORONA VIRUS prevedono semplificazioni nella procedura amministrativa e sindacale